

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3503

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431,
concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di
oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole
e medie imprese industriali

Seduta del 6 luglio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale fase congiunturale, caratterizzata da un ristagno della produzione industriale, richiede interventi a carattere straordinario che valgano a migliorare l'equilibrio interno delle imprese, specialmente di quelle aventi una modesta struttura tecnico-economica, anche a tipo artigianale, che per le difficoltà di finanziamento si sono trovate nella necessità di comprimere gli investimenti, con accentuati riflessi negativi sul livello dell'occupazione.

L'alleggerimento degli oneri sociali, con la conseguente riduzione del costo della mano d'opera, appare, anche per l'immediatezza dell'intervento, il mezzo più idoneo per conseguire siffatta finalità.

Il provvedimento, muovendo da tali presupposti, prevede uno sgravio contributivo sull'ammontare dei contributi dovuti all'INPS, in misura pari al 5 per cento della retribuzione soggetta all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, a favore di tutte le aziende artigiane e delle imprese industriali le quali occupino non più di 300 lavoratori.

Considerate, peraltro, le difficoltà in cui verrebbero a trovarsi, in caso di esclusione dal beneficio, le imprese che superano di poco tale livello occupazionale, lo sgravio è stato esteso, limitatamente però a 300 unità lavorative, anche alle imprese che alla data del 1° giugno 1971 occupavano non oltre 500 dipendenti.

Il beneficio viene disposto per la durata di un anno nella previsione che entro tale periodo possa essere superata l'attuale fase congiunturale.

Sono state escluse dallo sgravio contributivo le imprese dei trasporti e le imprese del settore edilizio per le quali, con separate iniziative, sono state disposte altre provvidenze.

Pure così circoscritto nel tempo e nei destinatari, lo alleggerimento del 5 per cento degli oneri sociali, calcolato su di un volume

annuo di salari stimato in 4.420 miliardi di lire, ammonta a una cifra aggirantesi sui 221 miliardi di lire.

Il preciso importo della somma che lo Stato dovrà versare all'INPS sarà accertato al termine del periodo considerato.

Considerata l'urgenza di porre in atto le nuove norme, per evitare ulteriori deterioramenti della situazione, si è provveduto col presente decreto-legge che si sottopone all'esame del Parlamento per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali.

Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

ART. 1.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 1° luglio 1971 e fino a quello corrente alla data del 30 giugno 1972 è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS dalle imprese artigiane e da quelle industriali che impiegano fino a 300 dipendenti.

Lo sgravio contributivo è stabilito a favore dei datori di lavoro nella misura del 5 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso alle imprese artigiane ed industriali considerate tali dalle norme sugli assegni familiari, con esclusione di quelle operanti nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e nel settore dei trasporti.

Lo sgravio contributivo è altresì concesso, limitatamente a 300 unità lavorative, alle imprese industriali che alla data del 1° giugno 1971 occupavano non oltre 500 dipendenti.

Ai fini del precedente comma le imprese calcoleranno l'ammontare dello sgravio applicando il 5 per cento su di una massa salariale pari a 300 volte il valore del salario medio unitario liquidato in ciascun periodo di paga ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

ART. 2.

I benefici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto sono cumulabili con quelli stabiliti dall'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

ART. 3.

L'importo dello sgravio concesso in applicazione dell'articolo 1 del presente decreto è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con un corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 221 miliardi.

Ai fini del conguaglio, da effettuarsi al termine del periodo considerato, sulla base dei rendiconti regolarmente approvati, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria terrà apposita evidenza contabile dell'ammontare degli sgravi concessi.

ART. 4.

All'onere di lire 221 miliardi si provvede con il netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1971 e 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con l'emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sarà fatto fronte per l'anno 1971 con riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni 1971 e 1972, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO — DONAT-CATTIN — GIOLITTI
— FERRARI-AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO.